



COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO
SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI

☎ 091 6954287 ✉ mobilitasicurezza@comune.palermo.it
mobilitasicurezzapm@cert.comune.palermo.it

Palermo, 11/05/2017

Prot. Regint/7880/2017

Estensore: Commissario di P.M. Pinomassimo dott. La Rizza

OGGETTO: legge 18 aprile 2017, n. 48 di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - **introduzione dell'arresto in flagranza differita**

*a, p.c. a tutto il personale del Servizio
tramite U.O. Gestione Personale
a mezzo e-mail*

La legge in oggetto tratta, fra le altre disposizioni, dell'ipotesi di "flagranza differita"¹ inserita nel nostro ordinamento dalla legge 24 aprile 2003 n. 88. Tale ipotesi venne introdotta nell'ambito delle misure dirette a garantire la sicurezza negli stadi; ha sancito che per i reati commessi in ambito di manifestazioni sportive, *quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza* è possibile procedere all'arresto in flagranza differita (entro 48 ore).

Con la nuova legge n°48/2017, all'articolo 10:

- il comma 6-bis, rimanda ad un futuro decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la definizione dei livelli di accesso alle banche dati – SDI da parte delle polizie locali;
- il comma 6-ter ha prorogato i termini di operatività di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive previsto dall'art. 8 della legge 13 dicembre 1989 n. 401² fino al 30/6/2020.

La medesima misura dell'arresto differito è estesa anche ai reati commessi in luogo pubblico diverso dalle manifestazioni sportive, secondo quanto indicato al comma 6-quater: in caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, *nel solo caso di reati per i quali è obbligatorio l'arresto*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera, comunque, in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica, ne risulti inequivocabilmente l'autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, *entro le quarantotto ore dal fatto*.

¹ Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"

² Art. 8 -Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive

Legge n° 48/2017 – arresto in flagranza differita

La nuova possibilità di arresto obbligatorio differito ha efficacia anch'essa sino al 30 giugno 2020.

Riassumendo, l'arresto è possibile se:

- ✓ si tratti di reati commessi con violenza alle persone o alle cose
- ✓ siano compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche
- ✓ si tratti di reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza
- ✓ l'individuazione dei responsabili avvenga sulla base di documentazione video-fotografica
- ✓ l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione dell'autore del fatto e comunque non oltre 48 ore.

Si riporta sotto, per la migliore conoscenza, il testo dei due commi interessati:

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1- quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

Si coglie l'occasione per augurare buon lavoro.

Il Dirigente

dott. Luigi Galatioto

